

REGOLAMENTO XVIII^a ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA

approvato dal consiglio diocesano della seduta del 18 settembre 2023

CAPITOLO 1 • CONVOCAZIONE DEL PERCORSO ASSEMBLEARE

Premessa

Il 19 settembre 2023 il Consiglio Diocesano ha deliberato la convocazione in via ordinaria della XVIII^a Assemblea diocesana elettiva, ai sensi dell'art. 23 comma 2 dell'Atto Normativo diocesano, in data **4 febbraio 2024**.

Le Associazioni Parrocchiali dovranno celebrare le rispettive assemblee nel periodo compreso tra il 2 ottobre ed il 26 novembre, previa comunicazione al Consiglio diocesano, in ogni caso prima della XVIII^a Assemblea Diocesana. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Presidenza Diocesana. Il Consiglio Diocesano ha altresì approvato il seguente Regolamento, al fine di disciplinare le modalità di rinnovo degli organismi associativi diocesani.

PARTE I: ASSEMBLEA

CAPITOLO 2 • PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA E LAVORI PREPARATORI

ART. 1 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

La composizione dell'Assemblea è regolata dall'art. 22 dell'Atto Normativo Diocesano. Il numero dei soci delle Associazioni Territoriali di Base, al fine di determinare la condizione descritta dall'art. 23 comma 2 dell'Atto Normativo Diocesano, è desunto dal dato del tesseramento al 30 dicembre 2023 depositati al Centro Diocesano.

ART. 2 - DIRITTO DI VOTO

Alla XVIII^a Assemblea elettiva diocesana partecipano con diritto di voto, così come definito dall'art. 23 dell'Atto normativo diocesano:

- a) i Presidenti delle ATB in carica;
- b) i delegati parrocchiali (uno per ogni settore) oltre il Presidente dell'ATB;
- c) i membri del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana uscenti;
- d) un (1) ulteriore delegato per le ATB con più di 80 soci oppure ulteriori due (2) delegati per ATB con più di 120 aderenti

Il diritto di voto si esercita personalmente e liberamente, a condizione di aver raggiunto il 18 anno di età. Partecipano altresì all'Assemblea elettiva diocesana:

- a) I Rev.mi Assistenti diocesani e parrocchiali con diritto di parola ma non di voto;
- b) i candidati al consiglio diocesano, che hanno facoltà di prendere la parola e di presentarsi in Assemblea.
- c) tutti gli aderenti, i simpatizzanti ed invitati in qualità di uditori senza diritto di voto.

ART. 3 - DELEGA

Nel caso in cui un delegato non possa partecipare all'Assemblea per un grave impedimento, si procederà alla sua temporanea sostituzione con un delegato supplente, in possesso dei medesimi requisiti (ai sensi dell'art. 12, comma 1, 2, 3 del Regolamento nazionale di attuazione. Il delegato supplente per essere ammesso al voto dovrà consegnare alla Commissione elettorale la delega firmata dal delegante e dal Presidente Parrocchiale. È ammessa una sola delega per ogni associazione parrocchiale. I Consiglieri diocesani e membri di presidenza uscenti, con diritto di voto, non potranno delegare in alcun modo il proprio voto.

I Presidenti parrocchiali impossibilitati a prendere parte all'Assemblea potranno delegare un altro socio della stessa Associazione Parrocchiale di qualunque Settore/Articolazione in possesso dei requisiti previsti.

Non possono essere concesse deleghe a persone già delegati all'Assemblea diocesana. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto, in nessun caso.

ART. 4 - LAVORI PREPARATORI

Spetta alla Segreteria diocesana:

- raccogliere, esaminare ed accertarne la validità dei moduli provenienti dalle Associazioni parrocchiali contenenti:
 - a) i delegati al voto presentati entro il 21 gennaio 2024;
 - b) le candidature al Consiglio diocesano presentate entro il 21 gennaio 2024;
- controllare che il numero dei delegati di ogni Associazione parrocchiale corrisponda a quanto stabilito dall'art. 23 dell'Atto normativo diocesano;
- verificare, con l'ausilio dell'incaricato delle adesioni che i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto siano regolarmente aderenti tramite il sistema Mosaico

ART. 5 - GARANZIA DI VOTO

Per le Associazioni parrocchiali che non abbiano trasmesso i nomi dei delegati al voto entro il termine prestabilito (21 gennaio 2024), ha diritto di voto il solo Presidente parrocchiale.

CAPITOLO 3 • PRESIDENZA ED UFFICI DELL'ASSEMBLEA

ART. 6 - UFFICI ASSEMBLEARI

Per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva diocesana vengono costituiti i seguenti organi assembleari: il Presidente dell'Assemblea, l'Ufficio di Segreteria, la Commissione per la verifica dei poteri, la Commissione elettorale, la Commissione per il Documento assembleare;

ART. 7 - NUMERO LEGALE

L'assemblea è validamente costituita quando sia accertata la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

ART. 8 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea diocesana è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'assemblea:

- aprire e chiudere i lavori, regolarne il corretto svolgimento secondo le norme del presente Regolamento (cfr. Capitolo 4);
- verificare l'ammissibilità degli emendamenti al Documento Assembleare in merito alla loro coerenza e alla compatibilità con lo Statuto e l'Atto Normativo Diocesano;
- indire le votazioni sul Documento Assembleare e regolarne il corretto svolgimento;
- proclamare le delibere approvate.

ART. 9 - SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

La Segreteria dell'Assemblea, composta da un membro del Consiglio diocesano e dai Segretari di assemblea (non necessariamente delegati all'Assemblea diocesana), è l'organo assembleare al quale compete la verbalizzazione di tutti gli atti dell'Assemblea assicurando, qualora possibile, la registrazione di tutti gli interventi svolti.

ART. 10 - COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI

La Commissione per la verifica dei poteri dovrà essere composta da tre delegati alla XVIII^a Assemblea diocesana, provenienti da diverse associazioni parrocchiali, non candidati e non tra i membri del consiglio diocesano uscente. Essa prende le sue decisioni a maggioranza. Tali decisioni sono inappellabili. La commissione elegge al suo interno un presidente, un segretario ed uno scrutatore. Essa opera dal momento di effettiva costituzione **fino alle ore 11.30**, dopo di che assume il nome e le funzioni della Commissione elettorale.

Alla Commissione per la verifica dei poteri, compete:

- · controllare che il numero dei delegati di ogni Associazione corrisponda a quello previsto; · verificare le credenziali per l'ammissione al voto di ciascun delegato elettore e consegnare il cartoncino da utilizzare per le votazioni;
- · decidere su eventuali controversie riguardanti l'ammissione al voto dei delegati e gli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
- · compilare un elenco generale degli aventi diritto al voto da mettere a disposizione dei partecipanti all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto. Tale elenco, oltre al nome e cognome dell'interessato, dovrà riportare l'Associazione di provenienza e il Settore di appartenenza;
- · decidere su tutti gli eventuali reclami presentati per iscritto dai delegati partecipanti all'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni di voto;
- · raccogliere le candidature per l'elezione del Consiglio diocesano e dichiarare la eleggibilità dei candidati, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del regolamento nazionale di attuazione dello Statuto;
- · compilare le liste dei candidati ed affiggerle nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali;

ART. 11 - COMMISSIONE ELETTORALE

Sono prerogative della commissione elettorale:

- · costituire un seggio elettorale e regolare lo svolgimento di tutte le operazioni secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- · regolare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali secondo le norme di cui al capitolo quinto;
- · approntare le schede per le operazioni di votazione secondo le norme dell'art. 18 del Regolamento assembleare;
- · decidere su tutti i reclami presentati dai membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- · redigere e conservare il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- · proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio diocesano;

Essa opera dalle **ore 11.45** fino al termine dello scrutinio. Il Presidente di Commissione funge da Presidente dei seggi.

ART. 12 - COMMISSIONE PER IL DOCUMENTO ASSEMBLEARE

La Commissione per il Documento assembleare (eletta dall'Assemblea su proposta del Presidente diocesano) è composta dallo stesso presidente e da 2 membri soci di Ac

Spetta alla Commissione per il Documento assembleare:

- · predisporre la proposta definitiva di Documento assembleare che contiene le linee programmatiche per il triennio 2024 - 2027;
- · presentare in Assemblea la proposta di Documento assembleare;
- · raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito assembleare, le osservazioni e gli emendamenti scritti, valutando la loro ammissibilità al voto assembleare,
- · stilare la proposta di Documento assembleare da porre in votazione in Assemblea.

CAPITOLO 4 • LAVORI ASSEMBLEARI

ART. 13 - ADEMPIMENTI DI APERTURA ASSEMBLEA

Il giorno 4 febbraio 2024 alle ore 09.00 inizierà la XVIIIª Assemblea diocesana elettiva dell'Azione Cattolica della diocesi di Trapani con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo. Successivamente il Presidente diocesano assolve gli adempimenti assembleari, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la proposta di costituzione dell'Ufficio di

presidenza, dell'Ufficio di segreteria, della Commissione per la verifica dei poteri che poi assumerà le funzioni di Commissione elettorale.

ART. 14 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Dopo gli adempimenti burocratici indicati nell'art. 12 del presente regolamento, subentra alla Presidenza dell'Assemblea il Presidente, con il proprio saluto iniziale. Al termine interverranno i rappresentanti della Delegazione regionale e della Presidenza nazionale di Ac.

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 avrà luogo l'accreditamento dei delegati.

Alle ore 11.45 si terrà la relazione del Presidente diocesano e la presentazione del documento assembleare.

Seguirà il dibattito sulla relazione e gli interventi in assemblea; le richieste di intervento verranno raccolte dall'Ufficio di segreteria. Gli interventi si succederanno secondo l'ordine delle iscrizioni. La Presidenza dell'assemblea avrà la facoltà di stabilire per gli interventi un tempo massimo di durata, per concludere alle ore 12.15 quando avrà luogo la discussione e la votazione degli emendamenti (presentati nelle modalità stabilite) e confermati dalla Commissione per il Documento Assembleare.

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 si svolgeranno le votazioni per l'elezione del Consiglio diocesano.

Alle ore 15.30 la Commissione elettorale, tramite il Presidente di Seggio proclamerà gli eletti al consiglio diocesano.

Seguono eventuali comunicazioni finali, al cui termine avrà luogo la preghiera finale.

ART. 15 - VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

Salvo che per le questioni procedurali, per la cui votazione non è richiesta una maggioranza qualificata, le votazioni dei documenti e le votazioni per l'elezione del Consiglio diocesano sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei votanti in Assemblea.

ART. 16 - REQUISITI PER IL VOTO

Ciascun delegato, per esercitare il proprio diritto di voto, dovrà risultare regolarmente iscritto all'Associazione al momento del voto e possedere i requisiti stabiliti dall'Atto Normativo Diocesano al II capitolo dal titolo "Adesione e Partecipazione". (artt.6,7,8)

CAPITOLO 5 – DOCUMENTO ASSEMBLEARE

ART. 17 - PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DOCUMENTO ASSEMBLEARE

Gli emendamenti al Documento Assembleare potranno essere presentati dai delegati secondo i seguenti criteri:

- ogni delegato può sottoscrivere un numero illimitato di emendamenti;
- ogni emendamento per essere presentato validamente dovrà essere sottoscritto almeno da cinque delegati;
- il primo firmatario, nel tempo massimo di due minuti, dovrà presentare all'Assemblea l'emendamento e le ragioni della modifica. È ammesso un intervento contrario della stessa durata.

La Presidenza dell'Assemblea può stabilire di approfondire ulteriormente l'argomento indicandone le modalità.

ART. 18 - MODALITÀ DI VOTO DEGLI EMENDAMENTI E DELLE DELIBERE

Fatto salvo il numero legale, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Ogni emendamento verrà discusso e votato secondo l'ordine che ne scaturisce dalla bozza del Documento Assembleare.

Qualora su uno stesso punto venissero presentati più emendamenti, dopo la presentazione, si procederà alla loro discussione e votazione seguendo l'ordine:

- emendamenti abrogativi;
- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi.

La votazione di ciascun emendamento si terrà mediante voto palese.

Il Documento sarà votato dall'Assemblea dapprima negli articoli che lo compongono e successivamente nella sua interezza.

PARTE II: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

CAPITOLO 6 • PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 19 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ci si può candidare alle elezioni per il nuovo Consiglio Diocesano attraverso la propria associazione parrocchiale che provvederà all'invio dell'apposito Modulo (che raccoglie tutti i candidati divisi in tre diverse liste) alla segreteria diocesana entro e non oltre il 21 gennaio 2024. Oltre questa formula è possibile candidarsi anche il giorno stesso dell'Assemblea Elettiva presentando alla Commissione Verifica Poteri **entro le ore 11.30** una richiesta controfirmata da almeno 15 delegati già accreditati con diritto di voto.

Ciascun membro dell'Assemblea può sottoscrivere una sola candidatura per tutte le liste. Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'associazione diocesana che abbiano compiuto il 18° anno d'età (ai sensi dell'art. 25 comma 2)

ART. 20 - VERIFICA E COMPILAZIONE CANDIDATURE

Alle ore 11.45 la Commissione per la verifica dei poteri, raccolte le proposte di candidatura, verifica la eleggibilità dei candidati (ai sensi dell'art. 12, comma 1, 2, 3 del Regolamento nazionale di attuazione e procede alla compilazione di 3 liste: una per i candidati degli Adulti; una per i candidati dei Giovani; una per i candidati dei Responsabili dell'ACR. Le tre liste vengono affisse, prima dell'inizio delle votazioni, nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

Accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la data di nascita, l'associazione parrocchiale di provenienza e l'eventuale incarico ricoperto in ACI. Ad eccezione del Presidente diocesano, decadono dall'incarico di membri dell'Ufficio di presidenza, nonché della Commissione elettorale, coloro per i quali sia stata presentata proposta di candidatura. In questo caso, prima delle operazioni di voto, si procede alla loro sostituzione.

ART. 21 - VERIFICA E COMPILAZIONE CANDIDATURE

Qualora i candidati siano in numero uguale o inferiore alle persone da eleggere, il Presidente dell'Assemblea sottopone all'Assemblea di non procedere con le votazioni. L'assemblea Diocesana va svolta ugualmente.

CAPITOLO 7 • OPERAZIONI ELETTORALI

ART. 22 - ADEMPIMENTI PREPARATORI

In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione elettorale:

a) le schede elettorali. Tali schede sono di tre tipi di colore diverso: una per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Adulti, una seconda per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Giovani; la terza, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Responsabili dell'ACR;

b) le cabine per votare;

c) le urne per le schede elettorali;

d) i registri per lo spoglio delle schede.

ART. 23 - ELETTORATO ATTIVO

Ciascun elettore partecipa, ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna lista e può esprimere con voto diretto, non delegabile, fino a tre preferenze per ognuna di esse

ART. 24 - TEMPISTICA E MODALITÀ DI VOTO

I seggi elettorali sono aperti dalle ore 12.30 alle ore 14.00

Ciascun elettore consegna al seggio il proprio tesserino elettorale; tutti i tesserini sono conservati ed allegati agli atti del seggio stesso.

ART. 25 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO DELLE SCHEDE E REDAZIONE DEL VERBALE

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio toglie i sigilli all'urna ed inizia lo scrutinio delle schede. L'ordine di spoglio è il seguente: adulti, giovani e ACR. Le schede devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.

Terminato da parte dei seggi lo scrutinio delle schede, la Commissione elettorale si riunisce per effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni. Stabiliti i risultati, viene steso un processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e dallo scrutatore della Commissione elettorale.

Ai sensi dell'Atto normativo diocesano, risultano eletti nel Consiglio diocesano, per ciascuna delle tre liste (Adulti, Giovani, ACR), i 4 che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 26 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Compilato il processo verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, alle ore 15.30 proclama tali risultati alla Assemblea.

ART. 27 - ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Compete all'Assemblea eleggere i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale, secondo le indicazioni provenienti dal Centro Nazionale.

L'Assemblea diocesana può, in alternativa, votare un ordine del giorno che impegna il Consiglio Diocesano a designare i delegati all'Assemblea Nazionale.

ART. 28 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO

Entro 20 giorni dall'avvenuta elezione, è convocato dal Consigliere più anziano, il nuovo Consiglio Diocesano per l'elezione del Presidente

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nel presente regolamento si rimanda al giudizio deliberativo della Commissione Verifica Poteri ed Elettorale che si riferirà a quanto stabilisce lo Statuto Nazionale, il Regolamento Nazionale di Attuazione e l'Atto Normativo Diocesano.